



Bruxelles, 7.3.2023
COM(2023) 114 final

2023/0061 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio¹ fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde. Tali possibilità di pesca sono modificate più volte nel corso del periodo in cui si applicano per tenere conto dei più recenti pareri e sviluppi scientifici.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

- **Proporzionalità**

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca². A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri decidono, per le navi battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca a loro disposizione conformemente a determinati criteri di assegnazione. Al momento di distribuire, conformemente al modello socioeconomico di loro scelta, i totali ammissibili di cattura (TAC) ad essi assegnati, gli Stati membri dispongono quindi del necessario margine di discrezionalità per sfruttare le possibilità di pesca a loro disposizione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Regolamento.

¹ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare tramite i consigli consultivi, e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione annuale "*Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2023*" (COM(2022) 253 final).

Nel rispondere alla suddetta comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. Nel formulare la presente proposta la Commissione ha tenuto conto di tali risposte.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito alla metodologia da utilizzare. I pareri scientifici del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione della presente proposta è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La presente proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Di conseguenza, essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM e/o il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) abbiano espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per gli stock gestiti congiuntamente con paesi terzi e le possibilità di pesca delle ORGP, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'Unione vengono fissate d'intesa con paesi terzi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

• **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2023/194 come descritto nel prosieguo.

Acciuga nel Golfo di Biscaglia

Il regolamento (UE) 2023/194 fissa un TAC provvisorio per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nella sottozona CIEM 8 (Golfo di Biscaglia) per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per tale stock per il 2023.

In seguito alla pubblicazione del parere scientifico del CIEM³ per l'acciuga nella sottozona CIEM 8 del 16 dicembre 2022, è opportuno fissare il TAC definitivo per tale stock per il 2023. Il TAC dovrebbe essere fissato al livello di 33 000 tonnellate, il quantitativo indicato in tale parere scientifico.

Cicerello

Il regolamento (UE) 2023/194 ha fissato provvisoriamente a zero il TAC per il cicerello e le catture accessorie connesse (*Ammodytes spp.*) nelle acque del Regno Unito e dell'UE della sottozona CIEM 4 (Mare del Nord), nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'UE della divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) per il 2023, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per tale stock per il 2023.

Il CIEM dovrebbe pubblicare il proprio parere per il cicerello nella sottozona CIEM 4 e nelle divisioni 2a e 3a per il 2023 il 28 febbraio 2023. In seguito alla pubblicazione di tale parere, si terranno consultazioni bilaterali tra l'UE e il Regno Unito sul livello del TAC per il 2023 per tale stock di cui all'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁴, a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, di detto accordo. In attesa dell'esito formale di tali consultazioni bilaterali, il TAC per il cicerello nella sottozona CIEM 4 e nelle divisioni 2a e 3a per il 2023 è indicato come *pm* (*pro memoria*) nella presente proposta. Non appena sarà noto l'esito formale delle consultazioni bilaterali, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che propone il TAC pertinente per il 2023.

Gamberetto boreale e merlano nello Skagerrak e nel Kattegat

Considerato che, nel dicembre 2022, le consultazioni bilaterali tra l'UE e la Norvegia su due stock condivisi e gestiti congiuntamente nella zona dello Skagerrak non si erano ancora concluse, il regolamento (UE) 2023/194 fissa TAC provvisori per il gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) e per il merlano (*Merlangius merlangus*) nella divisione CIEM 3a (Skagerrak e Kattegat) per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.

È opportuno fissare i TAC definitivi per il gamberetto boreale e per il merlano nella divisione CIEM 3a per il 2023 prima della scadenza dei TAC provvisori il 31 marzo 2023. In attesa dell'esito formale delle consultazioni bilaterali tra l'UE e la Norvegia, i TAC in questione sono indicati come *pm* (*pro memoria*) nella presente proposta. Non appena sarà noto l'esito formale

³ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.19772356>

⁴ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

delle consultazioni bilaterali, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che propone i pertinenti TAC definitivi per il 2023.

Ippoglosso nero e merluzzo bianco nell'Artico nordorientale

Considerato che nel dicembre 2022 le discussioni sull'attuazione dell'intesa politica tra l'Unione e la Norvegia sulle attività di pesca nelle sottozone CIEM 1 e 2 erano in corso, il regolamento (UE) 2023/194 fissa contingenti provvisori dell'UE per l'ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 (Artico nordorientale) e per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.

È opportuno fissare i contingenti dell'UE per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 e per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione 2b per il 2023 prima della scadenza dei contingenti provvisori dell'UE il 31 marzo 2023. In attesa dell'esito delle discussioni bilaterali sull'attuazione dell'intesa politica tra l'Unione e la Norvegia, tali contingenti dell'UE sono indicati come *pm* (*pro memoria*) nella presente proposta. Non appena sarà noto l'esito delle discussioni bilaterali, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che propone i pertinenti contingenti dell'UE per il 2023. Nel fissare il contingente dell'UE per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione 2b, è opportuno tenere conto del contingente storico dell'UE per tale stock.

SPRFMO

Nel regolamento (UE) 2023/194, i TAC nella zona dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) sono indicati come *da stabilire* e le misure attuali funzionalmente collegate ai TAC sono mantenute provvisoriamente, in attesa dell'esito della riunione annuale della SPRFMO del 2023 che si è tenuta dal 6 al 15 febbraio 2023. In attesa dell'esito di tale riunione annuale, i TAC in questione sono indicati come *pm* (*pro memoria*) nella presente proposta. Non appena sarà noto l'esito di tale riunione annuale, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che propone i TAC pertinenti per il 2023 e, se del caso, modifiche delle misure funzionalmente collegate ai TAC.

ICCAT

I limiti dello sforzo di pesca per le navi dell'UE che pescano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e la capacità totale di immissione e di allevamento per le aziende dell'UE di tonno rosso in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di pesca, nei piani annuali di gestione della capacità di pesca e nei piani annuali di gestione dell'allevamento del tonno rosso degli Stati membri. Gli Stati membri trasmettono tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Successivamente la Commissione trasmette alla segreteria dell'ICCAT i limiti dello sforzo di

⁵ Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

pesca e la capacità totale di immissione e di allevamento, mediante il piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione, per discussione e approvazione da parte dell'ICCAT a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1627. In attesa della trasmissione del piano dell'UE all'ICCAT e della sua approvazione da parte di quest'ultima, i limiti dello sforzo di pesca e la capacità totale di immissione e di allevamento dell'UE per il 2023 sono indicati come *pm (pro memoria)* nella presente proposta. Non appena il piano dell'UE sarà approvato dall'ICCAT, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che propone i pertinenti limiti dello sforzo di pesca e la capacità totale di immissione e di allevamento per il 2023.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio⁶ fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC) e le misure funzionalmente collegate ai TAC stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici nonché dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni con le ORGP.
- (2) Il regolamento (UE) 2023/194 fissa un TAC provvisorio per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nella sottozona CIEM 8 per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, in attesa della disponibilità del parere scientifico per tale stock per il 2023. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato il suo parere scientifico⁷ per tale stock per il 2023 il 16 dicembre 2022. Il TAC definitivo per tale stock per il 2023 dovrebbe essere pertanto fissato in linea con tale parere.
- (3) Il regolamento (UE) 2023/194 ha fissato provvisoriamente a zero il TAC per il cicerello e le catture accessorie connesse (*Ammodytes spp.*) nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione della divisione 3a, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per tale stock per il 2023. Il TAC definitivo per tale stock per il 2023 dovrebbe essere fissato dopo la pubblicazione del parere scientifico e conformemente all'esito formale delle successive consultazioni bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito sul livello del TAC per tale stock conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁸.

⁶ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

⁷ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.19772356>

⁸ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

- (4) Il regolamento (UE) 2023/194 fissa TAC provvisori per il gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) e il merlano (*Merlangius merlangus*) nella divisione CIEM 3a per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, in attesa dell'esito formale delle consultazioni bilaterali tra l'Unione e la Norvegia. I TAC definitivi per tali stock dovrebbero essere fissati prima della scadenza dei TAC provvisori il 31 marzo 2023. Tali TAC dovrebbero essere fissati conformemente all'esito formale delle consultazioni bilaterali tra l'Unione e la Norvegia.
- (5) Il regolamento (UE) 2023/194 fissa contingenti provvisori dell'Unione per l'ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 e per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. I contingenti dell'Unione per tali stock per il 2023 dovrebbero essere fissati prima della scadenza dei contingenti provvisori dell'Unione il 31 marzo 2023. I contingenti dell'Unione per tali stock per il 2023 dovrebbero essere fissati conformemente all'esito delle discussioni bilaterali sull'attuazione dell'intesa politica tra l'Unione e la Norvegia sulle attività di pesca nelle zone CIEM 1 e 2. È opportuno assegnare agli Stati membri il contingente dell'UE per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione 2b conformemente alla decisione 87/277/CEE⁹ del Consiglio, con i necessari adeguamenti dovuti al recesso del Regno Unito dall'Unione¹⁰.
- (6) Nel regolamento (UE) 2023/194, i TAC nella zona dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) sono indicati come *da stabilire* e le misure attuali funzionalmente collegate ai TAC sono mantenute provvisoriamente, in attesa dell'esito della riunione annuale della SPRFMO del 2023 che si è tenuta dal 6 al 15 febbraio 2023. È opportuno fissare tali TAC e modificare le misure funzionalmente collegate ai TAC conformemente all'esito della riunione annuale della SPRFMO del 2023.
- (7) Le limitazioni dello sforzo di pesca per i pescherecci dell'Unione che pescano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e la capacità totale di immissione e di allevamento per le aziende dell'UE di tonno rosso in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di pesca, nei piani annuali di gestione della capacità di pesca e nei piani annuali di gestione dell'allevamento del tonno rosso degli Stati membri. Gli Stati membri trasmettono tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹. Successivamente la Commissione trasmette alla segreteria dell'ICCAT i limiti dello sforzo di pesca e la capacità totale di immissione e di allevamento, mediante il piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione, per discussione e approvazione da parte dell'ICCAT a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1627. Le limitazioni dello sforzo di pesca dell'Unione e la

⁹ Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'Isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29).

¹⁰ Allegato 36(E) dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

¹¹ Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

capacità totale di immissione e di allevamento dell'Unione per il 2023 dovrebbero essere fissate conformemente al piano dell'Unione approvato dall'ICCAT.

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194.
- (9) Le possibilità di pesca stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 si applicano dal 1° gennaio 2023. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative alle possibilità di pesca dovrebbero pertanto entrare in vigore anch'esse a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate. Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2023/194

Il regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:

- (1) l'articolo 7 è soppresso;
- (2) gli allegati IA, IB, IH e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

"

Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente